



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 218 DEL 31/12/2020

OGGETTO:

ORDINANZA N. 213 DEL 17/12/2020 AD OGGETTO "CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI INVERNALI) ANNO 2021": MODIFICA DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. 29/12/2020 n. 38-2718.

La Responsabile dell'Area dei Servizi al Cittadino

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

Premesso che le vendite di fine stagione sono regolate dall'art.14 della L.R. 12 novembre 1999 n.28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) che prevede che *"La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,... fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo"*;

Richiamata la precedente ordinanza n. 213 del 17/12/2020 con cui, in applicazione della D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 e in conformità delle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è stato disposto il periodo delle vendite di fine stagione – saldi invernali 2021 - da martedì 5 gennaio 2021 a martedì 2 marzo 2021;

Dato atto che:

- secondo le indicazioni attuative già individuate con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 i saldi invernali per l'anno 2021 decorrono dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania, ovvero dal 5 gennaio 2021, come richiamato anche dalla D.G.R. n. 53-2490 del 04/12/2020;
- il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ha previsto che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure restrittive specifiche per le cosiddette "zone rosse"; la data del 5 gennaio 2021 rientra, pertanto, nel periodo di applicazione del divieto di apertura al pubblico, in particolare, delle attività commerciali al dettaglio di prodotti di abbigliamento e calzature previsto dall'art. 3 comma 4 lettera b) del DPCM del 3 dicembre 2020;
- le Associazioni di categoria del comparto del commercio Confcommercio e Confesercenti hanno richiesto alla Regione Piemonte di posticipare i saldi invernali dal 5 gennaio al 7 gennaio 2021;

Considerato che con la D.G.R. 29 dicembre 2020, n. 38-2718 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31/12/2020) ad oggetto “Emergenza COVID 19. Legge regionale 28/1999, articolo 14, comma 2. Disposizioni urgenti e straordinarie sulla nuova data dei saldi invernali 2021, in parziale modifica della D.G.R. 53-2490 del 4 dicembre 2020” la Regione Piemonte ha stabilito:

- di modificare la data di inizio dei saldi invernali, esclusivamente per l'anno 2021, fissandola da giovedì 7 gennaio 2021, quale misura urgente e straordinaria per sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese a fronte dello stato di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 7 gennaio 2021;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

Premesso inoltre che, l'art. 14 bis della L.R. 28/1999 sancisce che:

- al comma 1, lo svolgimento delle vendite promozionali di articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, non è consentito nei trenta giorni antecedenti la data di inizio delle vendite di fine stagione;
- al comma 1 bis, in casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio;
- al comma 1 ter, in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso;

Vista la D.G.R. del 4 dicembre 2020 n. 53-2490 “Emergenza COVID 19. Legge Regionale 28/1999, art. 14 e 14 bis. Disposizioni in deroga al divieto di svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali 2021, di cui all'art. 14 bis, comma 1 della Legge regionale 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114)” con la quale è stato stabilito di consentire lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021 ed è stato confermato che la data di inizio dei saldi invernali decorrerà dal 5 gennaio 2021;

Dato atto che, alla data odierna, non esistono associazioni dei commercianti locali da interpellare in merito all'oggetto;

Visto il T.U. degli Enti Locali 18.08.2000 n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco n° 61 del 17/12/2020;

DISPONE

1) Di modificare la data di inizio delle vendite di fine stagione come definita dalla precedente ordinanza n. 213/2020 – SALDI INVERNALI 2021;
DA GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2021 A GIOVEDÌ 4 MARZO 2021;

2) Gli operatori interessati, potranno effettuare le vendite di fine stagione nei periodi suddetti senza alcuna comunicazione all'Ufficio comunale, dato atto che la legge regionale 11 marzo 2015 n. 3, ha eliminato l'obbligo di comunicazione dell'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercenti;

- 3) E' obbligo dell'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione;
- 4) Di dare atto che ai sensi della D.G.R._n. 53-2490 del 04/12/2020 è stato stabilito di consentire lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021.

AVVERTENZE:

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso entro 60 gg. al T.A.R. ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure entro 120 gg. al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, e viene trasmessa alla Polizia Municipale per quanto di competenza:

La Responsabile dell' Area
dei Servizi al Cittadino

F.to: CAMELIA LORETTA